

Geofor S.p.A.

-e-

.....

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ED ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA” NEL CENTRO DI RACCOLTA DI CASCINA GESTITO DA GEOFOR S.P.A.

**RDO n. 1/2020
CIG Z042B84179**

| | |
|---|----|
| Articolo 1 - (Premesse ed allegati) | 3 |
| Articolo 2 (Oggetto) | 4 |
| Articolo 3 (Modalità di esecuzione dell'incarico) | 4 |
| Articolo 4 (Durata)..... | 5 |
| Articolo 5 (Corrispettivo) | 5 |
| Articolo 6 (Modalità di pagamento e assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria) | 5 |
| Articolo 7 (Obblighi dell'Affidatario)..... | 6 |
| Articolo 8 (Penali)..... | 7 |
| Articolo 9 (Risoluzione) | 8 |
| Articolo 10 (Recesso)..... | 8 |
| Articolo 11 (Polizza Assicurativa)..... | 8 |
| Articolo 12 (Divieto di cessione del contratto) | 9 |
| Articolo 13 (Proprietà della documentazione prodotta dal Professionista) | 9 |
| Articolo 14 (Riservatezza) | 9 |
| Articolo 15 (Modifiche e integrazioni)..... | 9 |
| Articolo 16 (Invalidità parziale)..... | 9 |
| Articolo 17 (Tasse e spese)..... | 9 |
| Articolo 18 (Comunicazioni) | 10 |
| Articolo 19 (Trattamento dei dati personali)..... | 10 |
| Art. 20 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)..... | 10 |
| Articolo 21 (Norme applicabili) | 10 |
| Articolo 22 (Controversie e Foro competente) | 11 |

Il presente contratto (il " **Contratto** ") è stipulato in data ..././.....

Tra

Geofor S.p.A. società con socio unico "Retiambiente S.p.A.", con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, 105, capitale sociale 2.704.000, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 0115330509, in persona dell' Ing. Luca Pesce che interviene in qualità di Procuratore speciale e munito dei necessari poteri (di seguito per brevità "**Geofor**" o la "Committente")

e

....., nato a e residente in in
....., codice fiscale :, iscritto all'Ordine
..... della Provincia di al n. (l' "**Affidatario o Professionista**")
di seguito Geofor e l'Affidatario potranno essere denominati singolarmente **Parte** e
congiuntamente **Parti**

premessso che

(a) con procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma Digital PA, è stato avviato un confronto concorrenziale al fine di individuare il Professionista cui affidare l'incarico di progettazione esecutiva, sulla base di uno studio di fattibilità redatto dalla Stazione Appaltante, nonché gli incarichi di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed altri servizi ad essi connessi;

(b) all'esito del confronto concorrenziale, Geofor ha approvato la graduatoria della procedura, provvedendo all'aggiudicazione in favore del Professionista, sulla base dell'offerta da questi presentata e ritenuta la migliore (l' "**Offerta**");

(c) l'Affidatario, quale soggetto incaricato dei servizi professionali di cui al presente Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione tecnica e di quella contrattuale nonché dei contenuti tecnico-funzionali dei lavori e delle prestazioni, ivi compresi i Documenti di Gara, oggetto del presente Contratto;

(d) in relazione a quanto sopra, l'Affidatario dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse tecniche, professionali e logistiche, necessarie per eseguire le prestazioni e le attività alle condizioni previste dal presente Contratto e dai relativi allegati coerentemente con le proposte formulate in sede di Offerta;

(e) l'Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dell'incarico e consente di acquisire tutti gli elementi per l'esatta valutazione dello stesso e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per assicurarne l'esatta esecuzione;

(f) è interesse, pertanto, delle Parti regolare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente Contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Si allega alla presente contratto: la polizza RC professionale dell'Appaltatore.

Articolo 2 (Oggetto)

2.1 Con il presente Contratto Geofor affida al Professionista, che accetta, l'incarico per lo svolgimento delle seguenti prestazioni professionali:

- ✓ progettazione esecutiva (art. 216 c.4 D.lgs 50/2016 e art. 33-43 D.P.R. 207/2010) dei lavori di adeguamento impiantistico relativo alla gestione delle acque di prima pioggia sulla base dello studio di fattibilità redatto dalla Stazione Appaltante;
- ✓ direzione lavori;
- ✓ contabilità dei lavori;
- ✓ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- ✓ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- ✓ elaborazione di documentazione per la richiesta di autorizzazione agli Scarichi ai vari Enti pubblici competenti;
- ✓ qualunque istanza di autorizzazione necessaria all'acquisizione di permesso ad eseguire i lavori richiesto dal Comune competente.
- ✓ ogni altro adempimento e/o onere attribuito dalle norme vigenti in capo alle figure di Direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza di lavori pubblici

Tali prestazioni sono connesse "all'Adeguamento impiantistico relativo alla gestione delle acque di prima pioggia" nel Centro di Raccolta di Cascina, gestito da Geofor S.p.A..

2.2 L'incarico professionale di Direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comprende tutte le prestazioni, nessuna esclusa, espressamente demandati rispettivamente al Direttore dei lavori, all'Ufficio di Direzione ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previsti dal Codice e dal regolamento di esecuzione ex D.P.R. 207/2010 (il "Regolamento").

2.3 Il Professionista si riserva la facoltà di avvalersi, durante l'esercizio dell'incarico, del contributo complementare di collaboratori di sua fiducia per le prestazioni specialistiche che non sono di sua competenza; in tal caso il Professionista si obbliga a comunicare alla Committente gli estremi del collaboratore incaricato e la tipologia di prestazione oggetto dell'incarico. Le Parti si danno reciproco atto che il Professionista rimane comunque l'unico referente responsabile nei confronti della Committente per tutte le prestazioni oggetto del presente contratto.

2.4 Si fa inoltre presente che tutte le marche da bollo e/o gli oneri di accesso agli atti sono a carico del progettista, così come gli allegati e le tavole di natura ambientale (per esempio in caso di valutazione acustica) successivi alla richiesta di autorizzazione allo scarico sono anch'essi a carico del progettista.

Articolo 3 (Modalità di esecuzione dell'incarico)

3.1 L'Affidatario svolge l'incarico nel rispetto della vigente normativa in materia e delle prescrizioni di cui al presente contratto, usando in ogni caso la diligenza del buon padre di famiglia.

3.2 Il Professionista svolge l'incarico sotto la vigilanza ed il controllo del RUP, al quale è tenuto a fornire tutte le informazioni, circa le varie fasi di svolgimento delle prestazioni ed a consentire tutte le verifiche circa il regolare e positivo svolgimento dei lavori.

Articolo 4 (Durata)

4.1 Il presente Contratto è efficace a far data dalla relativa sottoscrizione ad opera delle Parti. Per quanto riguarda la durata delle singole attività professionali oggetto del presente contratto, si applicano le seguenti tempistiche:

- a) progettazione: 21 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo decorrenti dalla data di firma del contratto;
- b) altre prestazioni professionali: il tempo coincide con la durata dei lavori oggetto di progettazione, ivi compresa la procedura di affidamento dei lavori stessi e termina al momento della consegna del certificato di regolare esecuzione e comunque alla chiusura del procedimento presso l'amministrazione comunale.

4.2 E' fatta salva in ogni caso la facoltà di Geofor di prorogare, in tutto o in parte, la durata del presente contratto, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi.

Nel caso in cui Geofor intendesse prorogare la durata del contratto, sarà tenuta a comunicarlo al professionista almeno 15 giorni prima della scadenza del medesimo tramite PEC.

Articolo 5 (Corrispettivo)

5.1 Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni dell'incarico professionale di cui all'art. 2, è stabilito in **euro** (.....) con esclusione degli oneri fiscali e contributivi previsti per legge.

5.2 Il corrispettivo di cui sopra è stato calcolato applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, all'importo a base d'asta e si intende fisso ed invariabile, salvo i casi di modifiche espressamente previsti dalla legge e comprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell'incarico.

5.3 Si precisa che il pagamento dell'IVA è in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

Articolo 6 (Modalità di pagamento e assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

6.1 Il Professionista prende atto ed accetta che il corrispettivo sarà erogato come segue:

- a) 30% alla consegna del progetto esecutivo;
- b) 70% alla presentazione all'ente competente di tutta la documentazione riguardante la fine dei lavori.

6.2 Costituisce condizione essenziale per l'emissione e l'approvazione dei pagamenti, il fatto che gli stessi corrispondano alle prestazioni ed ai lavori effettivamente eseguiti ed approvati dal RUP.

6.3 Il pagamento sarà effettuato entro 90 (novanta) giorni d.f.f.m. mediante bonifico bancario sul conto corrente di cui al successivo punto 6.5.

Le fatture emesse dall'Affidatario dovranno essere intestate ed inviate alla Committente al seguente indirizzo di posta elettronica: fatturazionepassiva.geofor@legalmail.it.

6.4 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., le Parti riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore del Professionista devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni fattura emessa dal Professionista, il seguente CIG (codice identificativo gara) : Z042B84179.

6.5 Con la sottoscrizione del presente Contratto pertanto l’Affidatario si assume gli obblighi di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico ed a tale scopo:

a) comunica a Geofor che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari è il seguente:

IBAN aperto presso la Banca filiale di

nonché che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:

.....;

b) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere per movimenti finanziari relativi al presente contratto, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

c) si obbliga ad inserire in eventuali contratti sottoscritti, ove previsto dalla legge, con i propri subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del Contratto medesimo, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla citata legge n. 136/2010;

d) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell’inadempimento della propria controparte di cui al precedente punto sub c) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 7 (Obblighi dell’Affidatario)

7.1 Il Professionista dichiara di eseguire i servizi professionali oggetto del presente Contratto nel rispetto dei principi di massima diligenza, competenza, lealtà e correttezza e con organizzazione di mezzi propri e con gestione a proprio rischio, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, anche deontologiche, e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel medesimo contratto e nei documenti in esso richiamati.

7.2 Il Professionista dichiara che non sussiste la condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di cui all’art. 53 comma 16-ter D.Lgs 165/2001 e di essere consapevole che in caso di violazione, la normativa soprarichiamata stabilisce la nullità dei contratti conclusi, il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo.

7.3 Il Professionista si obbliga ad avvalersi di mezzi, beni e servizi adeguati e necessari a garantire l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto. Dovrà essere assicurata nel tempo la continuità delle prestazioni contrattuali a costanti o superiori standard qualitativi.

7.4 Il Professionista, si impegna ad eseguire le prestazioni di cui al presente Contratto, per tutta la relativa durata, mediante l’organico e la presenza territoriale minima per assicurare lo svolgimento del servizio professionale.

7.5 Il Professionista si obbliga a dare immediata comunicazione al RUP di ogni circostanza che possa incidere sulla regolare esecuzione del Contratto.

7.6 Il Professionista assume a proprio carico ogni onere, spesa connessa all’esecuzione dei servizi oggetto dell’incarico, senza aver nulla a pretendere in aggiunta al Corrispettivo di cui all’articolo 5 del presente Contratto.

7.7 Il Professionista si obbliga a consegnare a Geofor, sia in formato cartaceo sia su supporto informatico, tutta la documentazione prodotta e/o acquisita in adempimento delle prestazioni assunte con il presente Contratto.

7.8 In tutte le fasi dell'esecuzione del Contratto, il Professionista si obbliga ad assicurare la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori nell'esclusivo interesse di Geofor, onde assicurare che la realizzazione dell'opera avvenga in assoluta trasparenza.

7.9 A tal riguardo, Geofor si impegna ad adottare, per tutta la durata dell'appalto, una condotta idonea ad evitare per sé ed i propri collaboratori, dipendenti o professionisti l'insorgere di conflitti di interesse e/o situazioni che possano comportare l'insorgere dei predetti conflitti. In particolare, il Professionista non potrà partecipare all'esecuzione dell'appalto di lavori e servizi pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali svolga attività professionali; al medesimo appalto di lavori e servizi pubblici, subappalti e cottimi, non potrà partecipare neanche alcun soggetto controllato o controllante il Professionista.

Le suddette situazioni di controllo sono determinate con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

7.10 Al Professionista è fatto espresso divieto, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo dell'opera, di accettare nuovi incarichi professionali dall'appaltatore e da eventuali imprese subappaltatrici. A tal fine, il Professionista dovrà rendere note eventuali preesistenti relazioni personali, professionali e/o patrimoniali con le imprese esecutrici dei lavori o dei servizi capaci di influenzarne l'imparzialità di azione del primo, ferma restando la possibilità di verifica diretta dell'esistenza di tali relazioni da parte di Geofor.

7.11 Qualora il Professionista ravvisi situazioni di potenziale conflitto di interessi, dovrà darne immediata comunicazione a Geofor, proponendone nel contempo le modalità di soluzione.

Geofor si riserva di valutare le soluzioni proposte e, ove le ritenga insufficienti, ha diritto alla risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto potrà altresì essere invocata da Geofor, in caso di mancata tempestiva comunicazione da parte del Professionista, della possibile situazione di conflitto di interessi. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti e collaboratori a qualunque titolo del Professionista.

Articolo 8 (Penali)

8.1 In caso di ritardato adempimento ovvero inadempimento, anche parziale, per causa imputabile al Professionista, di una o più delle prestazioni professionali previste dal Contratto, Geofor applicherà, nel corso della esecuzione dell'incarico, rispettivamente una penale pari all'1 per mille del corrispettivo, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute dal Professionista.

8.2 La penale può essere trattenuta da Geofor sul compenso dovuto al Professionista, salvo che l'inadempimento non comporti la risoluzione del contratto, oltre all'eventuale risarcimento dei danni provocati a Geofor.

8.3 Ogni prestazione rimasta inadempita per la quale occorrerà procedere all'applicazione della penale di cui al presente articolo, verrà valutata anche ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 9.

8.4 È in ogni caso fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 9 (Risoluzione)

9.1 Le Parti concordano che Geofor avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., mediante comunicazione scritta al Professionista, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni, al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:

- (i) inadempimento da parte del Professionista di uno o più obblighi o divieti di cui al presente contratto;
- (ii) mancato utilizzo della collaborazione di professionisti abilitati, iscritti nei relativi albi e/o collegi professionali, individuati in sede di gara salvo il caso di espressa autorizzazione di Geofor alla sostituzione per caso fortuito o forza maggiore, con soggetti dotati di profili professionali almeno equivalenti;
- (iii) omessa esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni e obblighi contrattuali.

9.2 Qualora gli inadempimenti, di qualsiasi tipo, determinino l'applicazione di penali per un valore superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo, Geofor avrà facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento del Professionista, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, attivando il procedimento previsto dall'art. 136 del Codice.

9.3 Resta inteso che nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Professionista ai sensi dell'art. 1453 c.c. e ss. ovvero nel caso di risoluzione di diritto di cui al precedente articolo 9.1, il Professionista non avrà diritto a compensi o indennizzi di sorta, ad eccezione del pagamento del Corrispettivo previsto dal presente Contratto maturato fino al giorno della risoluzione stessa, sempre ove ne ricorrano le condizioni e, comunque, dedotte le spese sostenute da Geofor per sopperire alle deficienze riscontrate e salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Articolo 10 (Recesso)

10.1 Geofor ha facoltà di recedere a proprio insindacabile giudizio in qualunque momento dal presente Contratto, previo pagamento della porzione del Corrispettivo per l'opera effettivamente svolta dal Professionista sino alla data di efficacia del recesso. Tale facoltà può essere esercitata in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della relativa comunicazione, inviata al Professionista mediante PEC.

10.2 Il Professionista, in tal caso, non ha diritto ad alcun riconoscimento per il mancato guadagno.

Articolo 11 (Polizza Assicurativa)

11.1 Con la sottoscrizione del Contratto, il Professionista consegna a Geofor copia cartacea di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile professionale (All. ...), che si allega al presente contratto. La polizza deve avere di validità per tutta la durata dell'incarico e comunque fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di proroga dell'incarico il professionista è tenuto ad estendere per analogo periodo la predetta copertura assicurativa.

Articolo 12 (Divieto di cessione del contratto)

12.1 E' fatto divieto al Professionista di cedere, in tutto o in parte, le prestazioni professionali di cui al presente contratto ex art. 118 del Codice, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del medesimo Codice in ordine alle vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

Articolo 13 (Proprietà della documentazione prodotta dal Professionista)

13.1 La documentazione di qualsiasi tipo - inclusi gli elaborati/relazioni, e altro materiale prodotti dal Professionista in esecuzione delle prestazioni professionali di cui al presente Contratto, resta di esclusiva proprietà di Geofor, intendendosi i relativi diritti sui medesimi ceduti irrevocabilmente ed illimitatamente a Geofor. Quest'ultima potrà quindi sfruttare la citata documentazione senza restrizione alcuna e ne potrà disporre liberamente.

Articolo 14 (Riservatezza)

14.1 Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione relativa al Contratto o ai contenuti dello stesso.

14.2 Il Professionista si impegna a garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

14.3 In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel presente articolo, il Professionista è obbligato a risarcire a Geofor tutti i danni, anche di immagine, che dovessero derivare alla stessa a causa della diffusione di informazioni relative alle opere e ai documenti e attività oggetto del Contratto.

Articolo 15 (Modifiche e integrazioni)

15.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione del Contratto dovrà farsi di comune accordo tra le Parti soltanto per iscritto.

Articolo 16 (Invalidità parziale)

16.1 Il fatto che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non eseguibile, non pregiudicherà la liceità, validità ed esecuzione delle altre disposizioni del Contratto medesimo.

Articolo 17 (Tasse e spese)

17.1 Eventuali tasse, imposte, spese e oneri di registrazione del Contratto nonché le eventuali spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico saranno a esclusivo ed integrale carico dell'Affidatario.

Articolo 18 (Comunicazioni)

18.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

| Per Geofor a: | Per L' Affidatario a: |
|--------------------------|-----------------------|
| Geofor S.p.A | |
| Viale America 105 | Via..... |
| 56025 Pontedera | |
| c.a. DEC..... | c.a. |
| mail..... | mail..... |
| Pec: geofor@legalmail.it | Pec..... |

Ogni comunicazione e notificazione al Professionista si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC/mail di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 19 (Trattamento dei dati personali)

19.1 Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

Art. 20 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

20.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

20.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

20.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

20.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 21 (Norme applicabili)

21.1 Per quanto non espressamente previsto dal Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del Codice, del Regolamento, del D.Lgs. n.

81/2008, della Legge n. 143/1949 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 22 (Controversie e Foro competente)

22.1 Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione al Contratto ed alla sua interpretazione e/o esecuzione saranno deferite alla competenza in via esclusiva del Foro di Pisa. E' escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Geofor S.p.A.

Il Professionista

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art.1341 cod. civ. il Professionista espressamente approva le clausole contenute negli art: 3 (modalità di esecuzione dell'incarico), 4 (durata), 6 (modalità di pagamento ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria), 8 (penali), 9 (risoluzione per inadempimento), 10 (recesso), 22 (controversie e Foro competente).

Il Professionista
